

FAQ RELATIVE ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO AGGREGATIVO “YOUNGDOIT “ PER IL PERIODO OTTOBRE 2022-GIUGNO 2024 E DI ATTIVITÀ INNOVATIVE E SPERIMENTALI DI EDUCATIVA TERRITORIALE E ANIMAZIONE DI COMUNITA’ PER IL PERIODO LUGLIO 2022-GIUGNO 2024 (CON POSSIBILITÀ’ DI RINNOVO PER ENTRAMBE LE ATTIVITÀ PER I SUCCESSIVI DUE ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026), AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 E SS.MM.II. (CODICE DEL TERZO SETTORE) E DELLA LEGGE 241/1990.

QUESITO 1

DOMANDA Prot. 12666/2022:

Un ente con le caratteristiche seguenti possiede i requisiti di idoneità professionale definiti all’art.15 dell’Avviso Pubblico e quindi viene considerato soggetto ammissibile alla co-progettazione?

- Regolare iscrizione al registro delle ONLUS.
- Statuto adeguato secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo [3 luglio 2017](#) n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.
- Iscrizione al RUNTS non presentata alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico, nel rispetto del Codice del Terzo Settore. Infatti la suddetta normativa prevede per gli enti (appartenenti all’elenco delle Onlus iscritte alla relativa Anagrafe unica alla data del [22 novembre 2021](#)) la possibilità di presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS fino al 31 [marzo](#) del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione europea non ancora emessa sulla nuova parte fiscale.

RISPOSTA :

Come indicato nel documento di precisazione all’avviso, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”, si evidenzia che non essendo ancora a regime la funzionalità del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo Settore, al fine della partecipazione alla procedura si ritiene valida l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, e ove previsto, l’iscrizione alla C.C.I.A.A., così come indicato all’art. 15, lett. B) dell’avviso stesso (Requisiti di idoneità professionale)

Pertanto, con riferimento al caso concreto, le ONLUS possono partecipare alla procedura indicando nel “modulo di domanda” l’iscrizione al precedente registro.